



Comune di
SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

**LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ARTICOLO 11
AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2025**



Premessa

Il Responsabile dell'Area Politiche Sociali in attuazione della propria determinazione n. 1803 del 26.09.2025 rende noto che a partire dalle ore 13:00 del 26.09.2025 e sino alle ore 13:00 del 27.10.2025, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad integrazione dei canoni di locazione da erogare per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025.

L'erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna, al momento che tali risorse siano divenute contabilmente disponibili, e nei limiti di quelle messe eventualmente a disposizione dal Comune, secondo le procedure e le modalità indicate dal presente bando.

Art. 1 - Riferimenti normativi

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11;
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/09/2025;

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso al beneficio

Per l'ammissione alla misura di cui al presente bando, è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) Residenza

Residenza anagrafica nel Comune di Sarroch, anche per un periodo parziale dell'anno 2025, nell'alloggio adibito ad abitazione principale oggetto del contratto. Il requisito della residenza anagrafica deve sussistere per il periodo corrispondente al contratto di locazione.

Non costituisce invece requisito obbligatorio che il richiedente sia residente nel Comune di Sarroch al momento di presentazione della domanda.

b) Cittadinanza

Cittadinanza italiana. Per gli immigrati è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

c) Contratto di locazione

Titolarietà di un contratto di locazione di tipo privatistico, regolarmente registrato, di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà sia privata che pubblica site nel Comune di Sarroch anche per un periodo parziale dell'anno 2025.

Titolarietà di un contratto di sublocazione e/o di locazione transitoria.

L'alloggio occupato a titolo di abitazione principale e oggetto del contratto di locazione deve obbligatoriamente corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non costituisce requisito obbligatorio di partecipazione che il soggetto richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento di presentazione della domanda, tuttavia, rientra tra i requisiti essenziali che il soggetto richiedente sia stato titolare di un contratto di locazione nel Comune di Sarroch anche per un periodo parziale dell'anno 2025.

I cittadini che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più Comuni oltre il Comune di Sarroch, dovranno presentare istanza anche agli altri comuni interessati e segnalarlo nell'apposito campo.

Art. 3 - Esclusione dal Beneficio

Sono esclusi dal contributo:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9;
- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;



- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione);
- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione;

NOTA BENE

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Per Nucleo Familiare si intende quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, così come risulta composto anagraficamente alla data di scadenza del Bando. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Art. 4 - Requisiti economici per ottenere il contributo

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- **(Fascia A)** ISEE nucleo familiare uguale o inferiore a € 15.688,40
L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 annui;
- **(Fascia B)** ISEE nucleo familiare uguale o inferiore a € 16.828,00
L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a 2.320,00 annui;

Per le fasce si fa riferimento all'ISEE ordinario o corrente in corso di validità nell'anno 2025.

Art. 5 - Modalità di determinazione del contributo

Il contributo decorre dal 01/01/2025 o, per i contratti sottoscritti successivamente, dalla data di stipula del contratto di locazione regolarmente registrato e fino al 31/12/2025 o, in caso di recesso anticipato, fino alla data di recesso se interviene prima del 31/12/2025.

La determinazione del contributo verrà determinato nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

L'entità dei contributi viene fissata nel rispetto dei limiti massimi di:

- 1) € 3.098,74 per la fascia A
- 2) € 2.320,00 per la fascia B

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori;

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE;

Esempio 1 (solo 1 comune) modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

ISEE del nucleo familiare = €10.000,00

Canone annuo effettivo = € 3.600,0



Comune di
SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile

Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Esempio 2 (2 comuni) modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00

Canone da gennaio a marzo 2024 “Comune 1” € 1.000,00

Canone da luglio a dicembre 2024 “Comune 2” € 2.600,00

Totale canone Annuo: € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile, quindi:

Ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 in fascia A non può superare € 3.098,74

Contributo comune 1 = $2.200 \times 1000 / 3600 = 611,11$

Contributo comune 2 = $2.200 \times 2600 / 3600 = 1.588,89$

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concreta disponibilità del finanziamento. Pertanto, i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di detta condizione. Se il finanziamento non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata, senza individuazione di ulteriori parametri di priorità e senza ulteriori individuazioni di soglie minime di accesso al contributo.

Esempio:

Cittadino che in base ai calcoli ai sensi dell'Art. 4 dovrebbe percepire un contributo di € 3.098,74 per l'intero anno 2025

Fabbisogno Comunale richiesto alla Regione € 3.098,74

Risorse liquidate dalla Regione al Comune € 1.500,00

Nel caso il comune ripartisca lo stanziamento proporzionalmente al fabbisogno:

$1500 / 3098,74 \times 3098,74 = € 1.500,00$

*Nel caso in cui il cittadino abbia già percepito nel corso del 2025 altre misure di sostegno alla locazione
esempio = € 800,00*

Importo da liquidare € 1.500,00 - € 800,00 = € 700,00

Economie = € 800,00 a disposizione del comune per l'anno successivo;

Si evidenzia che, per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti ISEE di cui all' art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

Il diritto al contributo decorre dal mese di gennaio 2025 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data, con termine al mese di dicembre 2025 ed è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante il pagamento del canone d'affitto, di cui all'art. 8 del presente avviso.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti il pagamento, è assegnato all'erede convivente che subentra nel contratto di locazione.

Art. 6 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo e/o comunque in base alla concreta disponibilità del finanziamento.

La cumulabilità con altri contributi sarà valutata solo in fase di liquidazione. Eventuali somme non liquidate ai



Comune di
SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

cittadini, perché già beneficiari di altro contributo, saranno ripartite in maniera proporzionale sui partecipanti che non hanno ricevuto altri contributi nell'anno 2025.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al beneficio dovrà pervenire entro il termine perentorio **delle ore 13.00 del giorno 27 ottobre 2025**, esclusivamente tramite la piattaforma dedicata accessibile esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica) dal sito istituzionale del Comune di Sarroch dalla sezione "Servizi online > Istanze Online".

Si precisa che la domanda di ammissione dovrà essere presentata dall'intestatario del contratto di locazione, pena la mancata concessione del contributo (vedi art. 3 del bando di concorso).

Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica. Le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate verranno automaticamente escluse.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente si assume la responsabilità di attestare i requisiti richiesti per sé e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare come identificato all'art. 3, nonché la sussistenza delle altre condizioni dichiarate per la formazione della presente graduatoria.

Per eventuali informazioni i richiedenti potranno rivolgersi al Servizio Sociale dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 telefonicamente al numero 070/90926270.

Per i cittadini che necessitano di supporto e/o assistenza esclusivamente per l'invio della domanda è attivo il nuovo servizio gratuito di facilitazione digitale presso il Centro di Aggregazione Sociale nei seguenti giorni e orari:

- Lunedì, martedì, giovedì: dalle 09:00 alle 13:00
- Mercoledì e venerdì: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Per info e appuntamenti

- Tel. 07090926260
- E-Mail puntodigitalefacile@comune.sarroch.ca.it

Art. 8 - Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Documenti da allegare obbligatoriamente all'atto di presentazione della domanda:

- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del registro di competenza;
- copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità ovvero in alternativa, qualora non risultasse da contratto, copia dell'adesione al D.lgs. n.23/2001, art. 3 c.d. "cedolare secca";
- copia della documentazione comprovante il pagamento del canone d'affitto già corrisposto dell'annualità 2025, la quale dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:
 - mensilità oggetto del pagamento;
 - riferimenti all'immobile locato, ad es. Via, piazza, località e relativo numero civico;
 - nominativo del soggetto che effettua il pagamento. Nell'ipotesi in cui il soggetto che effettua il pagamento non corrisponda con il titolare del contratto di locazione dovrà essere prodotta documentazione necessaria atta a comprovare che l'imputabilità del pagamento sia riconducibile al soggetto titolare del contratto di locazione;



- nominativo del beneficiario del pagamento (Locatore o proprietario dell'immobile);
 - in alternativa, per chi non fosse in grado di produrre la documentazione attestante il pagamento del canone d'affitto, è possibile fornire un'apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile, la quale attesti l'avvenuto pagamento dell'importo dei canoni di locazione dovuti. Dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata la fotocopia del documento di identità del locatore.
- solo per gli immigrati extracomunitari copia regolare titolo di soggiorno, in corso di validità;
 - copia della certificazione stato di disabilità attestante la condizione di invalidità;
 - solo per coloro che si trovano in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione, accordo tra le parti (modello A) sottoscritto dal locatore e dal locatario.

Documenti trasmettere successivamente su richiesta del Comune:

- copia della documentazione comprovante il pagamento del canone d'affitto per i mesi corrisposti successivamente alla data di presentazione della domanda.

Art. 9 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, e alla predisposizione degli elenchi dei beneficiari per la rispettiva fascia A) e fascia B).

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse.

Gli elenchi provvisori degli ammessi al contributo, degli ammessi con riserva per mancanza di documentazione e degli esclusi verranno approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nel rispetto del diritto alla riservatezza e utilizzando l'identificativo per il riconoscimento della domanda.

I non ammessi riceveranno una comunicazione dedicata recante le motivazioni della non ammissione alla misura. Eventuali richieste di riesame dovranno essere proposte nei dieci giorni successivi dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Servizio Sociale e indirizzate.

Coloro che risultino "ammessi con riserva", al fine della formulazione della graduatoria definitiva, riceveranno una comunicazione indicante nello specifico la documentazione mancante da presentarsi entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione della stessa.

Decorso tale termine verranno approvate le graduatorie definitive dei beneficiari che verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

Per ciascun cittadino inserito in graduatoria, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE N. 679/2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata online.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Si ribadisce che la collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo concedibile. Qualora i fondi assegnati dalla Regione e i fondi eventualmente stanziati nel bilancio comunale, non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno, l'Amministrazione procederà a liquidare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, ovvero ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), onde soddisfare tutte le richieste ammesse.

Art. 10 - Liquidazioni dei contributi

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati della documentazione prevista al precedente articolo 8.



La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo in un'unica soluzione agli aventi diritto, proporzionalmente alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 11 - Erogazione dei contributi a terzi

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima e impegnandosi a non attivare o sospendere la procedura di sfratto. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, a tale scopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3 dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni). In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato all'erede convivente che subentra nel contratto di locazione o agli eredi legittimi del *de cuius* a seguito di presentazione di successione ereditaria secondo le norme del Codice civile.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è l'assistente sociale Francesco Mastinu, responsabile dell'Area Politiche Sociali.

Art. 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento UE n. 679/2016

Il Comune di Sarroch, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.



Comune di
SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

Articolo 16 – Pubblicità e Norme finali

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Sarroch all'indirizzo:
<https://www.comune.sarroch.ca.it>.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 e ai relativi decreti di attuazione nonché alle disposizioni regionali.

Il Responsabile dell'Area
A.S. Francesco Mastinu